



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2983/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3227/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Marina Vajana - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

rilevati, a seguito della consueta attività di verifica delle pubblicazioni effettuate in occasione dell'udienza del 25 maggio 2026, il deposito e la pubblicazione di un documento errato in luogo di quello deliberato in udienza in relazione alla decisione del procedimento in oggetto, per errore materiale indotto dalla copiosa attività amministrativa legata all'elevato numero dei procedimenti in trattazione;

ritenuto di dover procedere, con immediatezza, alla correzione e sostituzione del documento erroneamente depositato sulla piattaforma del Processo Sportivo Telematico;

ha deliberato di procedere con la seguente

ERRATA CORRIGE

e pronunciato la seguente

DECISIONE

"Sul procedimento 3227/TFNSVE/2025-2026 - Ricorso proposto dalla società ASD CARBONIA CALCIO (951571) contro la



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

società CAGLIARI CALCIO S.P.A. (8420) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al Calciatore NOCCO DANIELE (2654953)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

In proposito, rilevato che la vertenza tra la società ricorrente e la società resistente è in realtà già stata definita nell'ambito del procedimento RG n. 3119 per la posizione del medesimo calciatore, e che il presente fascicolo costituisce mera duplicazione di detta vertenza, definita anch'essa in data odierna con pronuncia di cessazione della materia del contendere a seguito dell'intervenuto accordo tra le parti;

considerato peraltro come, anche per il presente procedimento, la società ricorrente ha comunque depositato, in data 22 maggio 2026, dichiarazione di rinuncia al ricorso;

rilevata la violazione del principio del *ne bis in idem*,

il Tribunale ha deliberato come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile per violazione del principio del *ne bis in idem*.

Dispone non incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva."

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato in data 27 maggio 2026

IL SEGRETARIO

Marco Lai